

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
DELLA PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI
NELL'ANNO 2011**

1. PREMESSE

Il D. Lgs. 79/99, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, all'articolo 11 prevede che: *“Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh”.*

La quota di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico nazionale in adempimento del D. Lgs. 79/99 - inizialmente fissata al 2% - e successivamente, modificata dal D. Lgs. 387/03, che ha dato attuazione nel nostro Paese alla direttiva 2001/77/CE, è stata ulteriormente incrementata dall'art. 2, comma 146 della legge 244/07 che prevede, per il periodo 2007-2012, un incremento annuale di 0,75 punti percentuali. **Per il periodo 2013-2015**, l'art 25 del decreto 28/2011 prevede che, a partire dal valore assunto per l'anno 2012, la quota d'obbligo si riduca linearmente in ciascuno degli anni successivi fino ad annullarsi nel 2015, secondo quanto riportato nel prospetto seguente.

Anno di riferimento	Quota d'obbligo	Anno di assolvimento
2010	6,05%	2011
2011	6,80%	2012
2012	7,55%	2013
2013	5,03%	2014
2014	2,52%	2015
2015	0,00%	2016

Con riferimento alle modalità per il riconoscimento dell'esenzione alle importazioni di energia rinnovabile, per l'anno di importazione 2011 potranno essere utilizzate le garanzie di origine (GO) dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art 15 della direttiva europea 2009/28.

Dall'anno di importazione 2012, in conformità con l'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 28/2011, l'energia elettrica importata non è soggetta all'obbligo esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali, in termini di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, previsto per l'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE.

La presente Procedura tiene conto, oltre che della normativa sopra menzionata, anche delle disposizioni di cui al DM 18 dicembre 2008, recante direttive per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E REGIME DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito GSE) svolge attività di regolamentazione e controllo della produzione da fonti rinnovabili e di gestione del sistema dei certificati verdi ad essa associato.

Tra dette attività, come previsto dall'art. 13 del citato DM 18 dicembre 2008, vi è anche la verifica dei dati riportati nelle autocertificazioni, redatte dagli operatori ai sensi del DPR 445/00, attestanti i valori di energia elettrica da fonti non rinnovabili prodotta, importata e esportata, ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99.

Scopo della presente Procedura è indicare ai produttori, agli importatori e agli esportatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, quali siano le informazioni relative ai dati di produzione, importazione ed esportazione necessarie al GSE ai fini della quantificazione

dell'energia soggetta all'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99 e ai fini della verifica annuale di adempimento.

Con riferimento alla documentazione che gli operatori devono presentare al GSE per ottenere l'esenzione dall'obbligo, il DM 18 dicembre 2008, all'art. 8, ha previsto l'inoltro, **entro il 31 marzo di ogni anno**, dell'autocertificazione attestante le produzioni, importazioni da fonti non rinnovabili ed esportazioni avvenute nell'anno precedente con separata indicazione dell'energia importata e di quella prodotta da ciascun impianto.

In caso di **produzione** l'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica eventualmente prodotta da sistemi di cogenerazione, nel rispetto dei criteri fissati dal D.lgs. 8 febbraio 2007, n.20 nonché, in presenza di centrali ibride, la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalità di calcolo di cui all'Allegato A del DM 18 dicembre 2008.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti alimentati da rifiuti non totalmente biodegradabili si rappresenta che l'energia derivante da impianti di tale tipologia entrati in esercizio entro il 31.12.2006 è esente dall'obbligo di cui all'art.11 del D.lgs. 79/99, per tutta la durata della convenzione, in caso di convenzione CIP 6, e per tutta la durata del periodo di rilascio dei certificati verdi, in caso di impianti qualificati IAFR (impianti alimentati da fonti rinnovabili) dal GSE.

Qualora la convenzione CIP 6 sia scaduta, ovvero sia esaurito il periodo di rilascio dei certificati verdi, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art.2, comma 143 della Legge 244/07, che definirà le modalità di calcolo della quota di energia imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti, si applica il DM 18 dicembre 2008 che, all'art.19, comma 2, fissa al 51% detta quota per gli impianti che utilizzano rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, oppure combustibili da rifiuti prodotti esclusivamente da rifiuti urbani.

Per gli impianti che utilizzano rifiuti diversi, invece, continuano ad applicarsi, nelle more del citato Decreto, le modalità di calcolo di cui alla Procedura tecnica di qualificazione, approvata con DM 21 dicembre 2007.

L'energia derivante da impianti alimentati da rifiuti non totalmente biodegradabili entrati in esercizio dopo il 31.12.2006, fatta salva la quota del 51% di cui sopra, in attesa dell'emanazione dell'eventuale deroga disposta con proprio decreto dal Ministero, ai sensi del comma 1118 della Legge 296/06, come modificato dall'art. 2, comma 137 della Legge 244/07, è soggetta all'obbligo di cui all'art.11 del D.lgs. 79/99, salvo eventuali successivi conguagli da operarsi da parte del GSE.

In ogni caso, all'autocertificazione deve essere allegata la dichiarazione all'Agenzia delle Dogane (UTF) relativamente all'energia annuale prodotta (dal quadro A al quadro H).

In caso di **importazione** l'autocertificazione deve essere corredata, se non già esplicitata sulla GO, dalla dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino per ciascun mese, come previsto dall'art. 8 del Decreto citato, la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione, nonché dalla Garanzia di Origine (GO), rilasciata dal Paese membro dell'Unione Europea in cui l'impianto di produzione è localizzato, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

Inoltre, ferma restando la conformità ai requisiti previsti dal richiamato art. 15 della Direttiva 2009/28/CE possono essere trasmesse/i al GSE:

- GO emesse dalla Svizzera, ai sensi di quanto disposto, per le importazioni di elettricità da Paesi terzi, dall'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 387/03;
- GO emesse dalla Norvegia in base alla decisione SEE (Spazio Economico Europeo) n. 102/05;
- certificati RECS (*Renewable Energy Certificate System*), per i soli Paesi in cui essi sono equiparati dalla legislazione nazionale alla GO, a condizione che riportino sia la dicitura "RECS" che "GO".

Il soggetto responsabile per il rilascio delle GO deve dare evidenza, nella GO, del nominativo dell'operatore che importa in Italia l'energia elettrica. Al fine del riconoscimento dell'esenzione, tale nominativo deve coincidere con quello del titolare di produzione virtuale (UPV) risultante a TERNA S.p.a.

Si fa presente che il GSE ha raggiunto un accordo con i Gestori della Rete Svizzera (Swissgrid), Greca (HTSO) e Norvegese (Statnett), con i Regolatori Austriaco (E-Control) e Sloveno (Slovenian Energy Agency) e la società preposta al rilascio delle GO nei Paesi Scandinavi (Grexel), che consente la verifica diretta delle stesse GO relative a produzioni rinnovabili su sistemi informatici messi a disposizione del GSE.

Pertanto gli operatori che importano in Italia energia prodotta in Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia, Norvegia, Svezia e Finlandia sono esonerati dal presentare la GO cartacea, salvo il caso di malfunzionamento del sistema per un periodo prolungato che non consenta al GSE la verifica delle informazioni. In tale circostanza il GSE ne darà comunicazione agli operatori interessati, chiedendo l'inoltro della documentazione cartacea.

Al fine di accertare l'avvenuta immissione della produzione estera rinnovabile nella rete italiana, gli operatori sono tenuti a trasmettere i dati mensili di produzione dell'impianto e le dichiarazioni dei Gestori esteri di rete relative ai flussi fisici di energia elettrica su base mensile, necessarie a dimostrare il transito dell'energia elettrica dal paese di origine della produzione rinnovabile con GO fino alla frontiera elettrica italiana. La dichiarazione dei Gestori esteri di rete deve essere corredata da una traduzione giurata se redatta in lingua straniera. Solo nel caso non sia possibile (previa dichiarazione del Gestore estero interessato) presentare la dichiarazione dei flussi fisici di energia, sarà accettata la dichiarazione dei diritti di capacità di interconnessione, sempre su base mensile, necessari a dimostrare la titolarità dell'operatore per lo scambio transfrontaliero tra i vari paesi. Inoltre, per i Paesi per i quali valgono accordi di tipo economico (es. Market Coupling) che non consentono di certificare i transiti in energia o in potenza attraverso le frontiere, dovrà essere presentata una apposita dichiarazione dei Gestori di rete che ne giustifichi il mancato rilascio. In tale ipotesi il GSE, al fine di accertare il passaggio della produzione rinnovabile dal paese da cui provengono le Garanzie d'origine all'Italia, richiederà anche l'estratto delle operazioni di vendita dell'energia sia in entrata che in uscita da questi mercati. Tale estratto deve riportare le informazioni, su base mensile ed essere accompagnato da traduzione giurata, se redatto in lingua straniera.

Il GSE si riserva, in ogni caso, di chiedere agli operatori eventuali **ulteriori informazioni e/o di effettuare idonei controlli**, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

In caso di **mancata presentazione delle autocertificazioni**, il GSE, ai sensi del DM. 18 dicembre 2008, art. 8, comma 3, comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in proprio possesso relative agli operatori che abbiano omesso di trasmettere le autocertificazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 387/03 ove è previsto che: *"I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione (...) sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità, importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto"*.

Per quanto attiene al **calcolo del numero dei certificati verdi** da immettere nel sistema elettrico nazionale, per ottemperare all'obbligo, si evidenzia che, dal momento in cui la Legge n. 244/2007, all'art. 2 comma 147 ha ridotto a 1 MWh la taglia del certificato verde (CV), le produzioni e le importazioni soggette all'obbligo, eccedenti i 100 GWh, sono moltiplicate per il coefficiente relativo all'anno di riferimento (6,80 % per l'anno 2011). Il risultato è arrotondato all'unità, con criterio commerciale.

Per le autocertificazioni relative alle produzioni e/o importazioni 2011 (obbligo 2012), trasmesse al GSE entro il 31 marzo 2012, **il GSE verifica**, entro il **31 marzo 2013**, che tutti gli operatori abbiano adempiuto all'obbligo, rendendo disponibile sul relativo conto il corrispondente quantitativo di CV per l'annullamento.

L'**esito della verifica** è notificato dal GSE agli interessati con **lettera raccomandata** entro il **30 aprile 2013**; in caso di esito negativo il soggetto obbligato ha a disposizione ulteriori trenta giorni per adempiere, provvedendo all'acquisto sul mercato o dallo stesso Gestore dei CV necessari con conseguente annullamento.

In conformità a quanto previsto dal DM 18 dicembre 2008, art. 13 commi 4 e 5 il GSE comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i **nominativi dei soggetti**

inadempienti e l'entità delle inadempienze, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 387/03.

Con cadenza annuale il GSE trasmette le medesime informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sarà, invece, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a dare informazioni ai suddetti Ministeri in merito all'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti per le eventuali ulteriori, idonee iniziative.


3. ASPETTIVI OPERATIVI



Di seguito sono illustrate le modalità operative per la comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione.

Gli operatori già titolari di un "conto proprietà", ossia coloro i quali anche negli anni precedenti sono stati soggetti all'obbligo, sono invitati a consultare i successivi **paragrafi 3.1 e 3.2**; gli operatori non titolari di "conto proprietà" sono invitati a consultare il successivo **paragrafo 3.2**.

3.1 Procedura informatica per l'inserimento dei dati di autocertificazione

Analogamente agli scorsi anni, sul portale GSE, all'indirizzo: <https://applicazioni.gse.it> è disponibile un'apposita maschera attraverso la quale l'operatore, già in possesso dei codici di abilitazione, può accedere ad un'area riservata per il caricamento, sul proprio conto proprietà, dei dati di autocertificazione, ivi incluse le quantità di energia eventualmente esenti dall'obbligo (Vedi esempi maschere).





Gli operatori già titolari di "conto proprietà" sono invitati a collegarsi alle predette pagine web entro il 31 marzo 2012 per compilare i modelli presenti nella sezione Autocertificazione.

La scheda degli impianti non deve essere compilata manualmente. Questa sezione verrà popolata automaticamente attraverso l'inserimento del CODICE CENSIMP e del CODICE RICHIESTA TERNA per ognuno degli impianti presentati.



**AUTOCERTIFICAZIONE PRODUZIONE E IMPORTAZIONI
DA FONTI NON RINNOVABILI**

Gestione Autocertificazioni

Operatore:
Anno:

Stampa Salva Annulla Invia Autocertificazione

Referente Impianti Importazione Esportazione

Inserisci Impianto



CODICE CENSIMP CODICE RICHIESTA TERNA

Ricerca Pulisci

Inseriti i due codici e premuto il pulsante "Ricerca", il sistema verificherà l'esistenza dell'impianto in questione nell'anagrafica di TERNA.

Se l'esito della verifica sarà positivo, la scheda si popolerà con i dati anagrafici dell'impianto associato al CENSIMP imputato. Se l'esito sarà negativo, l'operatore dovrà farsi censire da TERNA l'impianto in questione e quindi riprovare.

Gli operatori, che hanno presentato la documentazione per l'anno 2010, troveranno le schede impianto precompilate con le informazioni inviate lo scorso anno. Se qualche impianto dovesse essere privo del codice CENSIMP, questo sarà evidenziato in giallo in una apposita griglia di riepilogo (come mostrato nella maschera sottostante).

Impianto	CENSIMP	Località	Comune	Produzione Netta	Produzione Esente	Modifica	Elimina
IMPIANTO		ROMA	ROMA	0	0		

L'operatore può decidere di modificare tali impianti premendo sul relativo pulsante e inserendo per negli appositi campi i relativi codice CENSIMP e codice RICHIESTA TERNA, quindi effettuare la ricerca per verificare la correttezza dei dati.

Qualora ci siano impianti senza codice CENSIMP, sarà comunque possibile salvare l'autocertificazione, tuttavia il sistema avviserà l'utente con un messaggio nel caso si presenti questa situazione

L'invio dell'autocertificazione al GSE è invece vincolato alla presenza, per ogni impianto presentato, dei codici CENSIMP e RICHIESTA TERNA.

I dati relativi l'energia elettrica dovranno essere riportati in MWh.

Relativamente agli impianti di **cogenerazione** gli operatori dovranno indicarne la produzione, anche nel caso che gli impianti risultino cogenerativi ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.42/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente al riconoscimento della produzione combinata di energia e calore come cogenerazione si rappresenta che la dichiarazione resa dall'operatore nell'ambito della presente procedura di autocertificazione:

- non costituisce titolo per l'operatore in merito al riconoscimento tecnico della cogenerazione, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla Delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- non sostituisce l'invio dei dati previsto dalla Delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che, ai fini del conteggio dell'energia soggetta ad obbligo, qualora la richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia e calore quale cogenerazione dovesse essere respinta, la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo sarà pari a quella indicata nel campo a) dell'Allegato 1.

Le informazioni, inserite *on-line*, possono essere visualizzate, stampate ed eventualmente modificate fino al momento della conferma che deve essere effettuata dall'operatore **entro la data del 31 marzo 2012**. Dopo tale scadenza i dati digitati e confermati sono acquisiti dal sistema informativo del GSE senza possibilità di ulteriori modifiche.

3.2 Invio dell'Autocertificazione per posta

Gli **operatori titolari di "conto proprietà"** inviano a mezzo posta copia dei dati di sintesi riportati nell'Autocertificazione *on-line* e visualizzati dalla schermata "Riassunto Dati Autocertificazione Immessi", debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Società, corredati, in caso di importazione, di copia degli Allegati **3 e 3bis** e della documentazione necessaria per il riconoscimento dell'esenzione.

Gli **operatori non ancora titolari di "conto proprietà"** sono tenuti ad inviare l'autocertificazione e gli allegati, debitamente compilati in tutte le loro parti, esclusivamente per posta. In caso di produzione, sarà sufficiente specificare la propria posizione negli allegati 1 e 2 mentre, in caso di importazione, negli allegati 1, 3 e 3 bis.

In entrambi i casi nella autocertificazione deve indicarsi: "La presente dichiarazione è redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai

benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto”.

Alla autocertificazione è allegata copia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della società, che ha sottoscritto l'autocertificazione.

Eventuale documentazione in lingua straniera deve essere sempre corredata della relativa traduzione giurata in lingua italiana.

L'invio dell'autocertificazione e della documentazione allegata va effettuato, entro il termine del 31 marzo 2012, al seguente indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A
Divisione Operativa
Autocertificazione Obbligo CV
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

Si raccomanda di indicare nominativo e recapito telefonico del Referente Tecnico dell'operatore.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:

- Per l'autocertificazione dell'obbligo:

Sandro Renzi, tel.: +3906.8011.4288; e-mail: sandro.renzi@gse.it

- Per la gestione amministrativa e per le operazioni di annullamento dei CV:

Pierina Ceracchi, tel.: +3906.8011.4178; e-mail: pierina.ceracchi@gse.it.

						<u>Allegato 1</u>	
DATI DI RIEPILOGO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE PRODUZIONE E IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2011							
OPERATORE ELETTRICO							
ragione sociale:							
codice fiscale / partita IVA:							
indirizzo:							
comune				provincia		CAP	
telefono			fa		e-mail		
REFERENTE TECNICO							
nome e cognome							
indirizzo							
comune				provincia		CAP	
telefono			fa		e-mail		
PRODUZIONE (vedere Allegato 2 per dettaglio impianti) in MWh							
[A] totale produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale							
[B] produzione in regime di cogenerazione (1)							
[C] produzione soggetta ad obbligo [A]-[B]							
IMPORTAZIONI / ESPORTAZIONI in MWh							
[D] importazioni totali nel 2011							
[E] importazioni esenti (2) nel 2011							
[F] importazioni soggette ad obbligo [D]-[E]							
[G] esportazioni nel 2011							
TOTALE							
totale produzione e importazione del 2011 soggetto ad obbligo [C]+[F]-[G]							
<i>(1) Ai sensi della Delibera AEEG 42/02</i>							
<i>(2) Ai sensi Dlgs. 29.12.2003 n. 387</i>							

			Allegato 3	
IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2011				
Denominazione fornitore	Frontiera	Paese ove è ubicato l'impianto di produzione	Energia importata	Di cui energia esente con GO
			(MWh)	
TOTALE IMPORTAZIONE(da riportare in Allegato 1):			totale da riportare in [D]	totale da riportare in [E]
ESPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2011				
Denominazione fornitore	Frontiera	Energia esportata (MWh)		
			totale da riportare in [G]	
TOTALE ESPORTAZIONE(da riportare in Allegato 1):				

